

**Procedimento Unitario –  
Concordato minore n. 24-1/23**



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO**  
**SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI**

Il Tribunale, in persona del giudice [REDACTED],  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento di concordato minore ex artt. 74 ss. CCII, depositata

[REDACTED]

letta la relazione professionista che svolge le funzioni di OCC di cui all'art. 76 co. 2  
CCII;

esaminati gli atti;

vista la proposta di concordato minore;

ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura  
prescelta, avendo esito positivo la verifica delle condizioni previste dagli artt. 74 e  
ss. CCII e non sussistendo le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCII, ed invero:

- il proponente [REDACTED] rientra nella definizione di cui all'art. 2 co. 1 lett.  
c) CCII, essendo debitore sovraindebitato;
- il proponente è attualmente non occupato, essendo ferma la sua attività di  
[REDACTED], alla quale è ricondotta la  
maggior parte dell'esposizione debitoria in esame;
- nessuna preclusione può ritenersi fondata sul co. 4 dell'art. 33 CCII, nella parte  
in cui prevede che la domanda di accesso alla procedura di concordato minore  
sia inammissibile per l'imprenditore cessato, in quanto l'omonima ditta  
individuale non risulta formalmente cancellata dal registro delle imprese;
- il proponente si trova in stato di sovraindebitamento, dato dall'incapacità di



provvedere al pagamento delle proprie obbligazioni con mezzi normali, ed invero: risulta in atti che le sue entrate mensili siano costituite in via esclusiva dall'assegno di inclusione (pari ad euro 620,00 mensili circa), posto che l'assegno unico percepito per le figlie viene versato integralmente alla madre; deve sostenere le spese per la locazione dell'immobile adibito a casa di abitazione (con canone mensile pari ad euro 300,00); deve sostenere le spese per il mantenimento delle figlie, fissato dal Tribunale di Campobasso in

l'esposizione debitoria trae origine, in prevalenza, nell'attività economica in precedenza esercitata (ed invero, del debito complessivo di euro 148.344,96, l'importo di euro 82.131,55 è di pertinenza di Agenzia delle Entrate Riscossione, a cui si aggiungono i contratti di finanziamento stipulati con il creditore IFIS, il debito relativo al pagamento dei canoni di locazione arretrati e una pluralità di sanzioni per violazioni del codice della strada);

- la domanda si sostanzia integralmente nell'apporto di finanza esterna, che si ritiene aumenti in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori – posto che, diversamente, si ritiene non potrebbero ottenere alcun pagamento, neanche parziale - ;
- la documentazione allegata alla domanda risulta completa, ed invero il proponente ha allegato: la proposta e il piano; le dichiarazioni dei redditi per il periodo 2021-2023; l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e la documentazione relativa all'esposizione debitoria; la documentazione (dal contenuto negativo) relativa alla consistenza delle proprie sostanze; il ricorso prevede altresì l'assenso della quale soggetto terzo erogatore di finanza esterna alla procedura per l'importo complessivo di euro 22.000,00;
- dalla relazione particolareggiata dell'OCC si evince l'assenza di atti in frode e di atti impugnati dai creditori, come anche l'assenza di condizioni ostative all'accesso alla procedura;

rilevato che la proposta è articolata in un piano di tipo liquidatorio con apporto di finanza esterna, nel modo che segue:

- Pagamento integrale delle spese prededucibili date dal compenso dell'OCC – Camera di Commercio del Molise, per l'importo complessivo di euro 2.000,00;
- Per quanto concerne i difensori, il proponente risulta ammesso al patrocinio a



spese dello Stato, di tal che i compensi spettanti non sono inseriti nel piano, essendo rimessi alla liquidazione da parte del Tribunale, previa presentazione di specifica istanza;

- Messa a disposizione di tutti i creditori dell'importo complessivo di euro 22.000,00, che saranno integralmente corrisposti dal terzo finanziatore esterno, [REDACTED] di cui euro 20.000,00 per la soddisfazione dei creditori ed euro 2.000,00 per il pagamento dell'OCC);
- Utilizzo dell'importo sopra indicato per il pagamento dei creditori secondo la tabella che segue, nella misura del 14,22% per i crediti privilegiati e del 12,31% per i crediti chirografari:

<b>Creditore</b>		<b>Importo del debito</b>	<b>Importo da proposta</b>
OCC Camera di Commercio del Molise	Prededuzione	2.000,00	2.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>2.000,00</b>	2.000,00
Agenzia delle Entrate Riscossione Agenzia delle Entrate Direz. Prov. CB	Privilegiato	82.131,55	10.845,08
Comune di Campobasso - Tributi comunali	Privilegiato	7.507,39	990,97
Ica Creset - Tributi comunali	Privilegiato	1.014,37	133,89
INPS - Contributi previdenziali	Privilegiato	6.200,47	818,46
Comune CB - Poliz. Municipale - contravvenz.	Privilegiato	3.792,95	500,66
Comune Vairano Patenora - contravvenz.	Privilegiato	1.621,50	214,03
GRIM	Privilegiato	191,20	25,23
Comune Campobasso - Tributi	Privilegiato	242,88	32,06
Comune Pettoranello del Molise	Privilegiato	1.285,35	169,66
[REDACTED]	Chirografario	193,50	25,54
[REDACTED]	Chirografario	5.100,00	627,60



Ifis NPL Investing Spa – finanziamento	Chirografario	45.585,56	5.616,82
<b>TOTALI</b>		<b>153.842,35</b>	20.000,00

- Il tutto, in un'unica soluzione, immediatamente dopo l'omologa;  
rilevato, altresì, che il piano prevede la soddisfazione non integrale dei creditori muniti di privilegio e che, come articolato, risulti ammissibile ex art. 75 co. 2 CCII, essendo loro assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in sede liquidatoria in ragione della collocazione preferenziale, e ciò in quanto si è già evidenziato che, al di fuori della presente proposta di concordato minore, avuto riguardo alle entrate economiche mensili del proponente, raffrontate alle spese necessarie per il suo sostentamento, non risultano utilità che potrebbero essere messe a disposizione della massa dei creditori – considerato il valore sostanzialmente irrisorio dell'autovettura di proprietà [REDACTED] stimata euro 4.000,00 e le spese di liquidazione: è evidente che la proposta di concordato minore si rivela maggiormente vantaggiosa rispetto alla liquidazione del predetto bene mobile - ;  
rilevato, non da ultimo, che l'OCC ha provveduto all'esame del cd. merito creditizio ex art. 76 co. 3 CCII, evidenziando tuttavia l'impossibilità di formulate compiutamente la propria valutazione, a fronte della mancata consegna dei contratti e del mancato riscontro, ad opera dell'istituto di credito, alle plurime richieste di precisazione del credito; ha ipotizzato, tuttavia, che, essendo stati i finanziamenti concessi nel periodo 2013-2014, allorchè l'attività economica del proponente conosceva un periodo favorevole, il merito creditizio sia stato correttamente valutato;  
visto il provvedimento di apertura della procedura in epigrafe del 9.9.2024, ad una con gli adempimenti ivi previsti;  
vista la relazione del professionista OCC in ordine all'esito delle operazioni di voto – e precisato che il silenzio dei creditori nel termine assegnato per l'esercizio del diritto di voto vale assenso, ai sensi dell'art. 79 co. 4 CCII -, nella quale ha evidenziato:
- Il voto contrario espresso dal creditore INPS;
  - La dichiarazione resa a mezzo pec del 13.9.2024, con la quale Agenzia delle Entrate Riscossione ha precisato il proprio credito per euro 80.857,32 in via privilegiata ed euro 10.999,63 in via chirografaria, senza esprimere alcun voto;



- La dichiarazione del 23.9.2024 del creditore Prefettura di Campobasso, avente ad oggetto l'impossibilità di aderire alla proposta, in quanto non contenente il pagamento integrale del credito;
- La dichiarazione del 24.9.2024 del creditore INPS di non adesione alla proposta in quanto insoddisfacente;
- La dichiarazione del 3.10.2024 del creditore Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Campobasso, di non adesione alla proposta di concordato minore, ritenuta inammissibile in quanto fondata solo su finanza esterna;
- Il raggiungimento della maggioranza di legge per l'approvazione del concordato minore, pari alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, in applicazione del cd. *cram down*;

ed invero, "Lo scrivente Professionista con funzioni di Commissario Giudiziale, già Gestore della Crisi, in ordine ai voti espressi, riferisce all'Ill.mo sig. Giudice che, nel termine concesso per l'espressione del voto, si è raggiunta la maggioranza dei crediti attraverso l'applicazione del "cram down".

Precisamente il "cram down" si può applicare stante la sussistenza dei seguenti presupposti:

1. formulazione di pareri negativi da parte dell'Amministrazione Finanziaria e dell'Istituto di Previdenza;
2. detti pareri negativi sono decisivi al raggiungimento della maggioranza richiesta dalla norma;
3. la relazione particolareggiata -con relativa integrazione- in atti, a firma del sottoscritto Gestore, dimostra che la proposta formulata dal debitore con il piano concordatario è più vantaggiosa rispetto all'alternativa liquidatoria.

Senza applicare il "cram down" la maggioranza non viene raggiunta:

VOTI FAVOREVOLI € 60.348,28 pari al 42,01%

VOTI SFAVOREVOLI € 77.612,72 pari al 57,99%

Con l'applicazione del "cram down" la maggioranza viene -invece- raggiunta:

VOTI FAVOREVOLI € 60.348,28 pari al 42,01%

CRAM DOWN (Agenzia Entrate + INPS) € 76.446,22 pari al 57,12%

VOTI SFAVOREVOLI € 1.166,50 pari al 0,87%

Sommando i voti favorevoli (42,01%) con il cram down (57,12%) si raggiunge la maggioranza del 99,13%." (cfr. relazione OCC del 22.10.2024, pagg. 7-8);  
instaurato il contraddittorio con i proponenti, l'OCC e i creditori;



condivise le ragioni esposte dall'OCC in punto di calcolo delle maggioranze di legge, posto che, ai sensi dell'art. 80 co. 3 CCII *"Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria"*;

ritenuto non necessario procedere alla fissazione di un'apposita udienza in contraddittorio con le parti, posto che le comunicazioni provenienti dai creditori non possono essere considerate quali vere e proprie contestazioni, se non nei ristretti limiti che seguono:

- la nota di Agenzia delle Entrate Riscossione del 13.9.2024 costituisce mera precisazione del credito, del tutto ultronea e non pertinente rispetto alla fase processuale che occupa (attinente al voto), posto che il creditore non esercita il diritto di voto (non manifesta, in altri termini, il proprio assenso ovvero dissenso alla proposta concordataria), bensì si limita a chiedere l'inserimento in via provvisoria del credito come precisato, facendo tra l'altro riferimento alla legge fallimentare, che non ha nulla a che vedere con la procedura di concordato minore che occupa;
- la Prefettura di Campobasso si limita a dichiarare di non poter aderire alla proposta, che non assicurerebbe il pagamento integrale del credito, in ragione delle finalità di interesse pubblico sottese all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie che compongono il credito – senza formulare alcuna contestazione alla proposta - ;
- l'INPS ha espresso il proprio dissenso, ritenendo la proposta insoddisfacente e dolendosi della circostanza per cui questa non terrebbe conto della natura privilegiata (assistita da privilegio mobiliare) del credito vantato – parimenti, non articola concretamente alcuna contestazione, se non in maniera velata e generica - ;
- con ulteriore nota non recante data visibile, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Campobasso ha comunicato di non aderire alla proposta, evidenziando, in un inciso, la violazione dell'art. 74 co. 2 CCII, in quanto fondata solo su finanza esterna, che dovrebbe *"aumentare le risorse*



*concordatarie e non già rappresentarle in via esclusiva”;*

ritenuto che il concordato minore, raggiunta la maggioranza di legge, debba essere omologato, in base al superamento delle predette osservazioni – a volerle ritenere tali - alla luce di quanto segue:

- si richiama quanto già sopra argomentato in punto di ammissibilità della procedura di concordato minore, secondo l’orientamento costante dell’intestato Tribunale;
- secondo l’art. 74 co. 2 CCII, *“Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l’apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda”*: ciò significa che, al di fuori dei casi in cui sia prevista la continuazione dell’attività imprenditoriale ovvero professionale del proponente (concordato in continuità), il concordato di tipo liquidatorio – non essendo ciò espressamente escluso – può fondarsi anche sulla sola finanza esterna, in assenza di attivo liquidabile, purchè ciò sia idoneo ad incrementare in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della domanda; nel caso che occupa, la situazione economico-patrimoniale del proponente è stata ampiamente descritta, di tal che è evidente che l’apporto di finanza esterna, in presenza di un attivo dato esclusivamente dall’assegno di inclusione (circa euro 620,00 mensili) unitamente all’assegno unico per la figlia (di euro 230,00 mensili), che deve essere destinato integralmente al mantenimento del nucleo familiare ed alla soddisfazione delle sue necessità primarie, costituisce quel significativo incremento in assenza del quale nulla (o quasi nulla, considerando l’autovettura) potrebbe essere attribuito ai creditori, sebbene a soddisfazione soltanto parziale e pur sempre contenuta, delle rispettive pretese economiche; il che consente di superare la velata censura dell’ente impositore;
- la censura articolata dall’INPS, oltre che estremamente generica, si supera considerando che a tutti i creditori privilegiati è riconosciuta la medesima percentuale di soddisfazione (calcolata sull’importo complessivo offerto in pagamento), comunque superiore rispetto alla percentuale riconosciuta ai chirografari, di tal che non sussiste violazione delle cause di prelazione e risulta pur sempre rispettata la cd. *relative priority rule*;
- il voto dei predetti creditori pubblici è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza prescritta, come chiaramente individuato dall’OCC nel



prospetto sopra riportato;

- la proposta, occorre ribadirlo, prevede una percentuale di soddisfazione per i creditori privilegiati e una percentuale inferiore per i chirografari: ciò in applicazione della cd. *relative priority rule*, senza che ciò costituisca violazione delle cause legittime di prelazione (del resto la predetta violazione sarebbe integrata ove al creditore di rango superiore fosse riconosciuto un trattamento deteriore rispetto al creditore di rango inferiore, ciò che nel caso di specie non accade); al di fuori della presente procedura, nella sostanza nulle sarebbero le possibilità di soddisfazione dei creditori;

ritenuto altresì necessario precisare quanto segue:

- in data 24.10.2024 il proponente e il professionista OCC, successivamente alla relazione sul voto dei creditori, hanno depositato una seconda integrazione alla proposta concordataria (la prima integrazione, spontaneamente avanzata, è quella depositata in data 9.9.2024, è stata valutata unitamente alla formulazione originaria ed è stata oggetto di comunicazione e voto), in ragione della comunicazione della Regione Molise, pervenuta il 23.10.2024 – dunque successivamente alla scadenza del termine per la manifestazione del voto da parte dei creditori - , con la quale l'ente avrebbe dichiarato di essere creditore dell'ulteriore importo di euro 3.565,69;
- nella seconda integrazione è stato inserito l'ulteriore credito della Regione Molise ed è stata ridefinita, a ribasso, la percentuale di soddisfazione di tutti i creditori, considerato che l'importo di finanza esterna messo a disposizione permane pur sempre il medesimo;
- il ricorrente e l'OCC hanno evidenziato, in ogni caso, la tardività la precisazione del credito da ultimo eseguita dal creditore Regione Molise, avendo la Regione ricevuto la relativa richiesta con pec di febbraio 2024, essendo detto creditore già inserito nella proposta comunicata a tutti i creditori ed essendo scaduto il termine di 30 giorni per sollevare contestazioni ed esprimere il voto; ritengono, tuttavia, di poter integrare il piano mediante l'inserimento di detto ulteriore credito e ricalcolo delle percentuali di soddisfazione, non essendo ciò dirimente ai fini del raggiungimento della maggioranza di legge;

sul punto, ritiene il Giudicante:

- che la precisazione del credito da ultimo rappresentata dalla Regione Molise debba essere dichiarata inammissibile in quanto tardiva – per essere stata



formulata oltre il termine di trenta giorni allo scopo previsto dalla legge, al più che la Regione, essendo stata già utilmente inserita nel piano, ne aveva piena contezza e avrebbe potuto esprimere tempestivamente il voto e le proprie contestazioni – di tal che deve essere considerata *tamquam non esset*: in altri termini, vi è prova documentale che la Regione abbia ricevuto la richiesta di precisazione del credito ben prima del deposito della proposta di concordato minore e che abbia ricevuto, come da notifiche in atti, la comunicazione del piano e della proposta, nonché del termine per esprimere il voto e per sollevare eventuali contestazioni, di tal che l'attivazione tardiva non può essere in alcun modo giustificata;

- che, di conseguenza, non vi sia necessità alcuna di modificare ulteriormente la proposta di concordato minore: e ciò sia in quanto la proposta integrativa non è espressamente prevista dalla legge dopo la fase di voto, sia in quanto i creditori si sono espressi con riferimento ad un piano diversamente formulato – altro è che il concordato debba essere omologato in applicazione del *cram down*, ma ciò che rileva attiene alla cristallizzazione della proposta e del piano, sulla quale i creditori sono stati interpellati;
- che è opportuno richiamare una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. 31798/2024 del 10.12.2024 – sebbene emessa con riferimento ad un accordo di composizione dei debiti ex l. 3/2012 omologato da questo Giudice - , secondo cui *“L’art. 9, comma 3 ter, della l. n. 3/2012, in effetti, prevede che “il giudice può concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti”. 2.4. L’art. 10, comma 1, dispone, a sua volta, che “il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente con decreto l’udienza, disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all’articolo 11, comma 1, ai creditori ...”. 2.5. I creditori, infine, ai sensi dell’art. 11, comma 1, “fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all’organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell’udienza di cui all’articolo 10, comma 1. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata”. 2.6 La normativa esposta, con ogni evidenza, dispone che: - il giudice, una volta*



- presentata la proposta di accordo, può concedere un termine perentorio per la presentazione (tra l'altro) di una proposta integrativa; - il giudice, se ritiene che la proposta, così come (eventualmente) integrata, soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 7 8 e 9, fissa con decreto l'udienza e dispone che ne sia data tempestiva comunicazione ai creditori; - i creditori, a loro volta, almeno dieci giorni prima dell'udienza, fanno pervenire la dichiarazione del proprio consenso (ovvero, naturalmente, di dissenso) sulla proposta, così come eventualmente modificata, intendendosi, comunque, il loro silenzio come consenso (tacito) alla proposta così come agli stessi comunicata. Non è, dunque, consentito al debitore di integrare la proposta una volta che il giudice ne abbia disposto la comunicazione ai creditori e che gli stessi abbiano espresso in ordine alla stessa le proprie dichiarazioni di consenso (espresso o tacito) ovvero di dissenso. (...) 2.9 Il decreto impugnato, pertanto, li dove: - ha ritenuto ammissibile la proposta integrativa presentata dal debitore il (...), e cioè soltanto dopo che, in data (...), si era già svolta l'udienza (inizialmente fissata) in vista della quale (...) aveva espresso il proprio motivato e tempestivo dissenso all'omologazione della proposta originaria; - ha, per l'effetto, escluso ogni efficacia al dissenso già manifestato dall'(...) sulla proposta originaria, dando, piuttosto, rilievo al (mancato) dissenso espresso dalla stessa sulla proposta integrativa (tardivamente) presentata dal debitore; non si è attenuto al principio in precedenza esposto e presta, come tale, il fianco alle censure svolte sul punto dalla ricorrente.”;*
- che, pertanto, la seconda proposta integrativa debba essere dichiarata inammissibile, con conseguente omologa del concordato minore nella versione già sottoposta al voto dei creditori;

ritenuto, dunque, che tutte le contestazioni debbano essere respinte e che la proposta di concordato minore debba essere omologata nella versione integrata depositata il 9.9.2024, comunicata a tutti i creditori ed oggetto di voto;

**P.Q.M.**

letti gli artt. 74 e ss. CCII,

omologa la proposta di concordato minore avanzata da [REDACTED], nella versione integrata depositata il 9.9.2024, comunicata a tutti i creditori ed oggetto di voto;

respinge tutte le contestazioni e dichiara inammissibili quelle formulate dalla Regione Molise con pec del 23.10.2024;



dichiara inammissibile la seconda proposta integrativa depositata il 24.10.2024;  
dispone che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nella proposta di concordato minore omologato;  
conferma che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;  
prescrive, se del caso, che lo svincolo delle somme va richiesto al giudice, così come la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore, effettuata ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera b), C.C.I.I.;

[REDACTED],

dispone che l'OCC provveda a redigere relazioni semestrali sull'esecuzione del piano omologato, a vigilare sull'esatto adempimento del piano, a risolvere le eventuali difficoltà e a sottoporle, se del caso, al Giudice Delegato;  
dispone che l'OCC, terminata l'esecuzione, presenti al Giudice Delegato una relazione finale;  
dichiara chiusa la procedura.  
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai ricorrenti e all'OCC e per la pubblicazione della presente sentenza sul sito web del Tribunale;  
l'OCC provvederà alla comunicazione ai creditori e alla pubblicazione sul registro delle imprese.  
Campobasso, 13 gennaio 2025.

Il Giudice

Depositato in Cancelleria

Campobasso, 24/1/25

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Maria Rosaria Panichella

